

Circolare n. 11_2018 del 15.10.2018

OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° GENNAIO 2019

Gentili dottori, come ben saprete, dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo elettroniche.

Ben consapevoli dell'impatto enorme che questa innovazione avrà sull'operatività delle imprese e dei professionisti - non solo sulla fatturazione attiva, tra l'altro già sperimentata in parte verso la P.A. ma soprattutto relativamente alle fatture che riceverete dai vostri fornitori - in collaborazione con la nostra software house, il nostro studio si sta attrezzando per realizzare un sistema che possa ridurre al minimo indispensabile l'impegno richiesto ai nostri clienti per adeguarsi a questa nuova modalità di gestione delle fatture.

In questo documento faremo possibilmente chiarezza su alcuni aspetti essenziali di questo nuovo obbligo.

⇒ **LA FATTURA ELETTRONICA**

L'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018. Vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer). La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

1. Va necessariamente redatta in formato XML utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone;
2. Deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. **Sistema di Interscambio (SdI)**.

Il Sistema di Interscambio svolge principalmente la funzione di postino. In particolare:

- Verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali, nonché l'indirizzo telematico (c.d. "codice destinatario" ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
- Controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

In caso di esito positivo di questi controlli, il "postino" SdI provvede a recapitare la fattura al destinatario restituendo all'emittente una ricevuta di avvenuta consegna del documento.

Qualora l'emissione della fattura vi sia richiesta da clienti privati ed, in generale, da tutti coloro i quali saranno sprovvisti sia di codice destinatario che di indirizzo pec, la farmacia dovrà inserire sette zeri nel codice destinatario e lasciare in bianco l'indirizzo telematico pec; Successivamente, benché non sia obbligatorio, la farmacia dovrà poter stampare una copia cartacea "di cortesia" della fattura elettronica emessa, da consegnare *brevi manu* al cliente. A questo proposito, **ricordiamo l'importanza di registrare correttamente tutti i dati anagrafici (codice fiscale ecc.) per evitare lo scarto del documento dal parte del Sistema di Interscambio.**

⇒ **INDIRIZZO TELEMATICO**

I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica da emettere sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee. A questi va aggiunto il codice destinatario o indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

Il codice destinatario (di 7 cifre) identifica il provider/fornitore di servizi/software di fatturazione elettronica (es. Promofarma), che i singoli contribuenti possono scegliere per gestire in maniera massiva e organizzata l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche. In assenza del codice destinatario (il campo va compilato con sette zeri), è necessario indicare **l'indirizzo telematico** (es. indirizzo Pec dell'impresa) a cui il SdI recapiterà la fattura (in questo caso ogni fattura ricevuta verrà recapitata direttamente all'indirizzo pec indicato). Qualora non venisse compilato correttamente nessuno di questi due campi, lo SdI accetta e prende in carico la fattura ma potrebbe non essere in grado di consegnarla. In questo caso la fattura si considera comunque emessa, ma è necessario informare il destinatario (tramite email o telefono) che la fattura, benché regolarmente emessa, non è stata recapitata per assenza o errori nell'indirizzo telematico. Il destinatario dovrà accedere con le sue credenziali al portale "Fatture e corrispettivi" sul sito dell'Agenzia delle Entrate per prendere visione del documento.

Per ricevere le fatture è necessario comunicare in modo chiaro e tempestivo al fornitore non solo la propria partita Iva ed i propri dati anagrafici, come accadeva con le fatture tradizionali, ma anche l'indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) che il medesimo fornitore dovrà riportare nella fattura affinché il SdI sia in grado di consegnare la fattura stessa.

Per avere la certezza di ricevere tutte le fatture, invece, è vivamente consigliato registrare preventivamente presso il SdI (area riservata del sito dell'Agenzia della Entrate) l'indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) dove si desidera ricevere di default tutte le fatture. Nella stessa pagina **è possibile, inoltre, generare e stampare (o salvare su pc o smartphone) un codice bidimensionale (QRCode) contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l'indirizzo**

telematico di default comunicato preventivamente al SdI. Tale QRCode (un "biglietto da visita" elettronico della farmacia) dovrà essere consegnato ai fornitori che ne facciano richiesta.

Attraverso il servizio di registrazione si può abbinare al proprio numero di partita Iva un indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale FTP o Web Service) dove ricevere sempre tutte le fatture elettroniche, **indipendentemente dall'indirizzo telematico che il fornitore avrà inserito nella fattura.** Pertanto, se si è utilizzato questo servizio, il SdI ignorerà l'indirizzo riportato in fattura e consegnerà la stessa all'indirizzo abbinato alla partita Iva. Si ribadisce che nel caso in cui il cliente non registri al SdI l'indirizzo telematico ovvero non comunichi alcun indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario) al fornitore, e quest'ultimo inserisca il valore "0000000" nel campo Codice Destinatario della fattura, l'unico modo di recuperare la fattura elettronica per il cliente sarà quello di accedere nella sua area riservata di "Consultazione =>Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi".

⇒ **ESENZIONI**

Sono esonerati (non sono quindi obbligati ma possono "aderire volontariamente") dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto "**regime di vantaggio**" (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto "**regime forfettario**" (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). A tali categorie di operatori si possono aggiungere i "**piccoli produttori agricoli**" (di cui all'art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall'emissione di fatture anche prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

⇒ **ESIGIBILITA' IVA**

Ai fini della esigibilità e detraibilità dell'Iva, in sintesi, si ricorda che:

- per il fornitore, ogni qual volta il SdI invia una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di consegna, la fattura si considera emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura. Al contrario, una ricevuta di scarto determina che la fattura non è mai stata emessa e occorre correggere l'errore in essa contenuto e ritrasmetterla al SdI;
- per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di "presa visione" (da parte del cliente) della fattura nell'area riservata "Consultazione =>Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi".

⇒ **DELEGHE AGLI INTERMEDIARI**

È possibile delegare un intermediario (es. Con.Farm.Studio) ad accedere alla propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" ed utilizzare, i servizi in esso presenti. Tramite delega sarà possibile:

- Generare il QRCode che rappresenta il biglietto da visita della farmacia contenente tutti i dati necessari alla fatturazione da consegnare ai nuovi fornitori che ne facciano richiesta;
- Inserire nel Sistema di Interscambio l'indirizzo telematico della farmacia o il codice destinatario scelto.

Inoltre, la software house del nostro studio sta implementando un software che potrà essere acquistato e gestito dalle singole farmacie. Tramite questo applicativo la farmacia non solo avrà la possibilità di emettere e inviare facilmente le fatture ai clienti tramite il SdI e gestirne le ricevute di consegna, ma potrà anche ricevere tutte le fatture elettroniche inviate dai fornitori al SdI e soprattutto, in pochi clic, renderle accessibili in tempo reale al nostro studio attraverso la stessa piattaforma, riducendo il tempo impiegato nella raccolta e catalogazione delle fatture di acquisto, risparmiando sui costi di spedizione dei documenti, azzerando completamente il rischio di perdere e non trasmettere qualche fattura.

In successive comunicazioni, vi aggiorneremo sulla fase di sviluppo del software e sul costo di adesione.

Vi informiamo che anche l'Agenzia delle Entrate, per chi deve gestire un numero ridotto di documenti (es. piccole imprese o professionisti), ha messo a disposizione un software e un'app per gestire il processo di fatturazione elettronica.

Distinti Saluti